

Pratica: 16067/2024

Alla ditta:  
**ECO DEMOLIZIONI S.r.l. società benefit**  
[ufficio@pec.ecodemolizioni.com](mailto:ufficio@pec.ecodemolizioni.com)

All'ASSICURAZIONE:  
**REVO Insurance S.p.A.**  
[revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com)

**Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.**  
**Autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 1784 del 26.03.2024.**  
**Accettazione garanzia finanziaria e sua appendice.**

Si comunica che, in data 12.04.2024 e 23.04.2024, sono state depositate, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, la fidejussione assicurativa n. 2077500 del 09.04.2024 e la relativa appendice n. 1 del 23.04.2024, allegate alla presente, rilasciate da REVO Insurance S.p.A. (messa a conoscenza per le verifiche ritenute eventualmente necessarie). La suddetta fidejussione è prestata da codesta ditta in ottemperanza a quanto stabilito con Provvedimento n. 1784 del 26.03.2024.

Con la presente si dichiara, per quanto previsto dalle normative vigenti, l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria e dell'appendice n. 1, **limitatamente al testo di cui all'allegato C alla Del. G.R. E.R. n. 1991/2003.**

Cordiali saluti.

**Il Responsabile dell'Unità  
Autorizzazioni complesse ed Energia  
(Ing. Fabio Rizzuto)**

let 064/2024  
*lettera firmata digitalmente a norma di Legge*



## APPENDICE DICHIARATIVA



10020775001

Appendice n. 1	a polizza n. 2077500	Codice Controllo 12	Cod. Azienda 173120	Mod. Pol. ELB06
Agenzia ASSITECA - Milano				
Cod. 512	Prov. MI	Sub. 8		

Contraente ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	C.F./P.I.V.A. 03215740402 / 03215740402
Ente Garantito A.R.P.A.E DELL'EMILIA ROMAGNA	C.F./P.I.V.A. 04290860370
Sede BOLOGNA	Indirizzo VIA PO, 5
	CAP 40139
	Prov. BO

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che:

Il testo di polizza sarà sostituito dall'allegato GE della presente appendice.  
FERMO IL RESTO

Fermo il resto.

Con decorrenza dal: 22/4/2024

Sono operanti i seguenti allegati: GE

	Premio Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

ALBERTO TICCHI

TCCLRT66M01H294Y

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

Dichiaro di aver ricevuto oggi 22/4/2024 l'importo del premio totale sopraindicato.

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 22/4/2024

La presente appendice è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

#### VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. ([www.revoinurance.com](http://www.revoinurance.com)), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

### DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

**REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI**

**MNLRT65M24L781C**

**REVO Insurance S.p.A.**

## ALLEGATO GE

APPENDICE **1** Agenzia **512 - ASSITECA - Milano** Data di emissione **22/4/2024**  
 ALLA POLIZZA **2077500**

Contraente **ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**

C.F./P.I. **03215740402 / 03215740402**

## Premesso:

1) che, con Provvedimento n.1784 del 26.03.2024, ARPAE ha rilasciato alla società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT, con sede in via San Martino in Riparotta n. 2/N, 47922 Rimini (RN) - C.F. 03215740402 (in seguito denominata contraente) Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile modello KEESTRACK FRONTIER 4518- S MATR. 01-F 859, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (in seguito denominata Ente garantito) a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla determina di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

## TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta REVO Insurance S.p.A. - Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona (VR); Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano (seguito denominata Società) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008- numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962, e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 9. 11 mesi e 24 giorni, ovvero dal 03/04/2024 al 25/03/2034.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## Art. 1 Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

## Art. 2 Durata della polizza

La durata della presente garanzia fidejussoria fino al 25/03/2034, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi DUE anni e cioè fino al 25/03/2036. La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti

## Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

## Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

## Art. 5 Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della determina di ARPAE che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

## Art. 6 Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Mod. ELB99 - Ed. 11/22

Pag. 1 di 2

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

## REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com - www.revoinurance.com

**ALLEGATO GE**

APPENDICE	<b>1</b>	Agenzia	<b>512 - ASSITECA - Milano</b>	Data di emissione	<b>22/4/2024</b>
ALLA POLIZZA	<b>2077500</b>				

**Contraente ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**
**C.F./P.I. 03215740402 / 03215740402**

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

**Art. 8 Liberazione della garanzia - deposito cautelativo**

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o determina di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

**Art.9 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Il Contraente**
**Firmato in Digitale da:**
**ALBERTO TICCHI**
**TCCLRT66M01H294Y**
**REVO INSURANCE S.P.A.**
**Firmato in Digitale da:**
**ALBERTO MINALI**
**MNLLRT65M24L781C**
**REVO Insurance S.p.A.**

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE**

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



1002077500

Garanzia fideiussoria n. <b>2077500</b>	Codice Controllo <b>21</b>	Rilasciata da: Agenzia di Cod. <b>512</b> Prov. <b>MI</b> Subagente <b>8</b>	<b>ASSITECA - Milano</b>	Codice Rischio <b>132</b>
Contraente (Obbligato Principale): <b>ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</b>			C.F./P.IVA <b>03215740402 / 03215740402</b>	
Sede <b>RIMINI</b>	Indirizzo <b>VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA 2/N</b>		CAP <b>47922</b>	Prov. <b>RN</b>
Ente Garantito <b>A.R.P.A.E DELL'EMILIA ROMAGNA</b>	Indirizzo <b>VIA PO, 5</b>			C.F./P.I.V.A. <b>04290860370</b>
Comune <b>BOLOGNA</b>			CAP <b>40139</b>	Prov. <b>BO</b>
Durata del contratto anni <b>10</b> e giorni <b>2</b>	Effetto <b>3/4/2024</b>	Scadenza <b>3/4/2034</b>	Proroghe <b>Premio unico</b>	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)

**Oggetto dell'assicurazione**

La Società REVO Insurance S.p.A., domiciliata in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura 7, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

<b>Somma garantita</b>	al tasso lordo del <b>0,42 %</b> .
€ <b>250.000,00</b>	
EURO <b>duecentocinquantamila/00</b>	

**Garanzia prestata**

Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modello KEESTRACK FRONTIER 4518-S matr. 01-F 859.RINNOVO.

**Condizioni particolari**

=====

 Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
<b>PREMIO</b>	<b>7.777,78</b>	<b>1.555,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333,33</b>	<b>1.166,67</b>	<b>10.500,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

 Dichiaro di aver ricevuto oggi 9/4/2024 l'importo di € **10.500,00** a favore di REVO Insurance S.p.A.

**L'Esattore**



 Emessa in **3** esemplari ad un solo effetto il **9/4/2024** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

**VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA**

 La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. ([www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

**Definizioni: Ditta obbligata (Contraente)** L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - **Ente Garantito (Beneficiario)** Il beneficiario della garanzia - Società REVO Insurance S.p.A.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

### RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

#### Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

#### Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

#### Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

#### Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

#### Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Il Contraente**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO TICCHI**

**TCCLRT66M01H294Y**

**Il Garante**

**REVO Insurance S.p.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI**

**MNLLRT65M24L781C**

**APPROVAZIONI SPECIFICHE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui al sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

**Il Contraente** Firmato in Digitale da: **ALBERTO TICCHI**  
**TCCLRT66M01H294Y**

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 - Ed. 07/23 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

**Il Contraente** Firmato in Digitale da: **ALBERTO TICCHI**  
**TCCLRT66M01H294Y**

**MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo   
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a [modificacomunicazioni@revoinsurance.com](mailto:modificacomunicazioni@revoinsurance.com) indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

**Il Contraente** Firmato in Digitale da: **ALBERTO TICCHI**  
**TCCLRT66M01H294Y**

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (MOD. ELB97 - Ed. 11/2022).REVO Insurance S.p.A. utilizza i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quali ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro.

Luogo e data **ASSITECA - Milano, 9/4/2024**

**Il Contraente** Firmato in Digitale da: **ALBERTO TICCHI**  
**TCCLRT66M01H294Y**

**REVO Insurance S.p.A.**



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Mercì trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

### DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

**REVO INSURANCE S.P.A.**

**Firmato in Digitale da:**

**ALBERTO MINALI**

**MNLLRT65M24L781C**

**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;  
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 9 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

**ALLEGATO GE**

POLIZZA 2077500 Agenzia 512 - ASSITECA - Milano Data di emissione 9/4/2024

Contraente ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT C.F./P.I. 03215740402 / 03215740402

**Premesso:**

1) che, con PROVVEDIMENTO N. 23 DEL 25/10/2013 la PROVINCIA DI RIMINI ha rilasciato alla società ECO DEMOLIZIONI S.R.L. , con sede in VIA EMILIA 177 - 47922 RIMINI (RN) - C.F. 03215740402 (in seguito denominata contraente) Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile modello KEESTRACK FRONTIER 4518- S MATR. 01-F 859, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (in seguito denominata Ente garantito) a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla determina di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una cauzione di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La sottoscritta REVO Insurance S.p.A. - Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona (VR); Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano (seguito denominata Società) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008- numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962, e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 10, ovvero dal 03/04/2024 al 03/04/2034 più due anni successivi di efficacia sino al 03/04/2036.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
**Art. 1 Delimitazione della garanzia**

La garanzia é costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia -Romagna a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali Inadempienze commesse nel periodo di durata della presente

fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso ARPAE derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo.

**Art. 2 Durata della polizza**

La durata della presente garanzia fidejussoria fino al 03/04/2034, data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi DUE anni e cioè fino al 03/04/2036, per le sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata indicata. La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti. L'eventuale mancato rinnovo della presente polizza non costituirà causa di escussione.

**Art. 3 Calcolo del premio - Supplemento di premio**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'Ente garantito.

**Art. 4 Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.**

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

**Art. 5 Pagamento del risarcimento**

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della determina di ARPAE che dispone, motivandola l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

**Art. 6 Rivalsa - Surrogazione**
**Mod. ELB99 - Ed. 11/22**

Pag. 1 di 2

**ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO**
**REVO Insurance S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;  
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;  
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;  
 telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

**ALLEGATO GE**

POLIZZA 2077500 Agenzia 512 - ASSITECA - Milano Data di emissione 9/4/2024

Contraente ECO DEMOLIZIONI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT C.F./P.I. 03215740402 / 03215740402

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa è pure surrogata all'Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza

di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà, in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 7 Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

**Art. 8 Liberazione della garanzia - deposito cautelativo**

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura della polizza di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente garantito o determina di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente;

In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

**Art.9 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Il Contraente**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO TICCHI**

**TCCLRT66M01H294Y**

**REVO INSURANCE S.P.A.**

Firmato in Digitale da:

**ALBERTO MINALI**

**MNLLRT65M24L781C**